

IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Marcello D'Amico, Presidente

Dr.Mauro Martinelli, Giudice relatore ed estensore

Dr.ssa Valentina Vecchietti, Giudice

nella causa rubricata sub n. 23/2015 R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato che con ricorso, ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F., depositato il 3 novembre 2015, la "s.p.a." ha chiesto la concessione da parte del Tribunale del termine di sessanta giorni funzionale a consentire alla società il deposito di un piano concordatario ovvero di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182 bis l.f.;

considerato che il 5 novembre 2015 il Tribunale di Rovigo ha concesso il termine richiesto;

dato atto che con successiva istanza, depositata in data 11 novembre 2015, la ricorrente ha richiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 182 *quinquies* l.f.,. a contrarre finanziamenti prededucibili per complessivi Euro 20.000.000,00, oltre al mantenimento delle linee di credito auto liquidanti, depositando l'attestazione del Dr., che ha confermato che l'erogazione dei predetti finanziamenti è funzionale al miglior trattamento dei creditori sociali;

rilevato che, con provvedimento interlocutorio del 24 novembre 2015, il Tribunale di Rovigo ha invitato la Società ad integrare la propria istanza, tenendo conto delle osservazioni formulate dai Commissari Giudiziali nel loro parere datato 19 novembre 2015;

dato atto che il 25 novembre 2015 la ricorrente ha depositato la documentazione richiesta, con estensione dell'orizzonte temporale del piano attestato all'ottobre 2016 (data di presumibile omologazione del concordato nell'ipotesi di votazione favorevole da parte del creditori) e puntualizzazione rispetto ai rilievi mossi dai Commissari;

considerato che il parere reso dai Commissari Giudiziali ,datato 19 novembre 2015, si esprime in termini sostanzialmente favorevoli all'accoglimento dell'istanza formulata dalla , pur evidenziando profili tecnici inidonei a pregiudicare l'esito favorevole della istanza;

evidenziato come i rilievi mossi dai commissari ineriscano (oltre alla durata del piano di attestazione tale da coprire la fase concordataria sino alla presumibile omologazione del piano):

- 1) la comparazione dei dati relativi alle perdite di esercizio registrate nel 2014 e 2015;
- 2) la valutazione sulla fattibilità della proposta della , con particolare riferimento all'indagine circa la capacità di tale società di adempiervi;
- 3) la attuale mancata intervenuta approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 (e della situazione aggiornata al 30 settembre 2015);
- 4) l'assenza di un'espressa valutazione relativa al prestito infruttifero nei confronti della società Italia;
- 5) la mancata considerazione circa l'assenza di un inventario fisico aggiornato di .
- 6) la possibile contradditorietà dell'affermazione circa l'esigibilità dei crediti intercompany nonostante la mancata espressa conferma da parte delle società coinvolte dei relativi saldi debitori;
- la possibile mancata valutazione dell'impatto degli interessi moratori maturandi in relazione all'esposizione nei confronti di tre istituti di credito;

- 8) l'assenza di un'espressa valutazione in sede di *stress test* collegata alla mancata predisposizione da parte della Società della documentazione rilevante ai fini del c.d. *transfer pricing*;
- 9) la possibile mancata valutazione in sede di *stress test* dell'impatto di talune previsioni contrattuali contenute nello stipulando finanziamento con

preso atto delle osservazioni della ricorrente ed, in particolare, dell'attestatore che, a prescindere dalla loro condivisibilità o meno, non incidono in modo determinante sugli esiti della procedura e sulla ammissibilità delle istanze esaminate;

considerato come il piano attestato muova dall'esame dei dati contabili della società con una valenza fidefacente che, per ragioni di urgenza temporale debbono essere presi nella loro attestazione, senza un completo controllo da parte dei Commissari e del Tribunale (ma con un controllo postergato dal quale, in caso di non coincidenza, deriverebbero gli effetti previsti dall'artt. 162, 173, 179, 236 e 236 bis l.f.) per formulare un giudizio prognostico di continua positività dei flussi di cassa generati nel periodo temporale esaminato, con salvaguardia del patrimonio aziendale e tutela della massa creditoria, dato il saldo attivo prodotto dalla continuazione della attività, nonostante la detrazione dei costi prededuttivi maturati e derivanti dall'accoglimento delle istanze esaminate (€ 2.100.000,00 nell'ipotesi ordinaria; € 711.000,00 nell'ipotesi prospettata con lo stress test), sebbene debba sottolinearsi la esiguità dei margini di guadagno nel periodo in esame:

rilevato come l'attestatore abbia altresì confermato la miglior soddisfazione del ceto creditorio nell'ipotesi prospettata ed esaminata, rispetto all'alternativa liquidatoria del patrimonio aziendale, derivante dall'impossibilità di prosecuzione dell'attività di impresa nell'ipotesi di rigetto delle istanze;

considerato come difetti l'approvazione del bilancio dell'anno 2014, non sia stata approvata la situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 dal Consiglio di Amministrazione e manchi il deposito dell'inventario alla data di deposito del ricorso,

lacune che devono essere immediatamente colmate al fine di una verifica dei predetti dati da parte dei Commissari;

preso atto della modifica normativa all'art. 182 quinquies IV comma l.f. in forza del quale "la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda" e che conformemente la ricorrente ha chiesto il mantenimento delle linee autoliquidanti (nelle forme del c.d. "salvo buon fine" e anticipazioni su fatture per un complessivo di circa € 19.000.000,00, nonché linee di credito concesse da società di factoring, per un ammontare di circa € 42.000.000,00);

rilevato come la disposizione risulti ultronea – come evidenziato da autorevole dottrina – posto che dalle disposizioni disciplinati la procedura concordataria, ed in particolare dall'art. 169 *bis* l.f., si desume che, in assenza di istanza di autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti, i rapporti giuridici negoziali continuano;

ritenuto, dunque, che nell'ipotesi in cui l'imprenditore non acceda all'istituto dell'art. 169 *bis* l.f., i rapporti negoziali proseguano e l'assunzione di obbligazioni pecuniarie in costanza di procedura attribuisca la natura prededuttiva ai crediti;

considerato che – nei limiti indicati nelle premesse – la richiesta nuova finanza (per l'importo di € 20.000.000,00) appare coerente con le esigenze procedimentali della società, ovvero è indispensabile alla prosecuzione dell'attività di impresa e alla predisposizione del piano concordatario in continuità e dato atto che ciò non pregiudicherà in alcun modo le ragioni dei creditori anteriori al deposito del ricorso, ai sensi dell'art, 161, VI comma l.f., in virtù delle considerazioni contenute nel piano del dr. e oggetto di espressa attestazione in forza degli artt. 182 quinquies, I comma e 67, III comma lett. d) l.f.;

dato atto del parere positivo depositato dai Commissari il 26 novembre 2015; visto l'art. 182 *quinquies*, I e III comma l.f.

P. Q. M.

- 1) Autorizza la "s.p.a." alla assunzione dei finanziamenti indicati nella istanza (€ 10.000.000,00 dalla "s.p.a.", € 2.000.000,00 da , € 4.000.000,00 da) alle condizioni ivi indicate (tempi di erogazione delle somme, termini e tempi della restituzione delle somme mutuate);
- 2) Prende atto del mantenimento delle linee di credito autoliquidanti concesse dagli Istituti di credito indicati e dell'utilizzo che ne verrà fatto, con riconoscimento della prededuzione dei relativi crediti;
- 3) invita la ricorrente alla immediata convocazione del Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del progetto di bilancio dell'anno 2014 e il deposito, entro quindici giorni, di copia del verbale di approvazione della situazione patrimoniale al 30 settembre 2015 da parte del Consiglio di Amministrazione, corredata dal parere del Collegio Sindacale e dell'organo di revisione e copia dell'inventario dei beni fisici alla data di deposito della domanda.

Si comunichi a cura della Cancelleria.

Rovigo, 26 novembre 2015

Il Giudice Estensore

Il Presidente